

IN NOME DI SUA MAESTÀ

VITTORIA

411

THE WAR TO THE THE TOTAL T

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

60.	No So
No del Registro	$\mathcal{G}(\mathcal{G})$
No del Dafraporto 10	Il Ministro per gli Affari Esteril
CONNOTATI	
CONNOTATI Età anni IL	prega le Stutorità Civili e Militari di Sua Maestà
Statura metri 17st	e delle Hotenze amiche ed alleate di lasciar liberamente paßare
Capelli nessiondas	No Marie Contract of actions to the comment of agreet
Sopracciglia 2 1	Versturin Gioranni di Valentino du ra in ame
Occhi nes	sio (printo South) en la maglie effectelelle
Haso appointet	Giacinti d'ann 3/ e von i fize begenin anni
Bocca sejol	15- Suive hereson of It later time of
Mento satoral	15- Su'ya berja de 8- lalentina de
Barba nen in	anns 2
Segui particolari	
	Il presente Passaporto rilasciato a Facciona il 25 Agosto milleottocento monatorimo
Condizione Contación.	en presence sugsuperio ruasciato a ferviera
Tato a Primlins	il de Agotto milleottocento mornistacione
i)	Dietro N.O Sindaco Oli Permino Deje
Desi.	
Domicilio	è valido per un anno:
OT: > 00	Der delegazione
Firma del latore	bretto of 100
Costinies gir	mui oclo per gli affari esteri
0 4	Les delegazione Vall'esles per gli affari esteri Engrandi del Ministro per gli affari esteri
	of francisco of the second of

1/2

AVVERTENZE.

a) Gli italiani soggetti alla leva si avvertono, che; ove al tempo della loro chiamata sotto le rr. bandiere non si presentempo della loro chiamata sotto le rr. bandiere non si presentino personalmente per prendere servizio se appartenenti alla prima categoria, o non si facciano rappresentare per delegazione regolare tanto nel caso in cui siano ascritti alla seconda categoria per il numero estratto a sorte, quanto nel caso in cui per ragioni di famiglia abbiano diritto di essere assegnati alla terza categoria; verranno indistintamente dichiarati renitenti dal consiglio di leva ed incorreranno in tutte le conseguenze di tale dichiarazione.

b) Gli italiani che recansi in Francia e sue colonie si avvertono di avere presenti le seguenti disposizioni della legge francese affinche non siano esposti a perdere a loro insaputa

la propria nazionalità.

La legge francese considera come cittadino francese:

lº Colui che è nato in Francia da un italiano nato

esso medesimo in Francia;

2º Colui che, essendo nato in Francia da un italiano non nato in Francia, vi si trova domiciliato all'epoca della sua maggiore età, se nell'anno che segue la maggiore età non declina la qualità di francese e non prova, ove ne sia il caso, di avere adempiuto gli obblighi militari in Italia;

3º Colui che essendo nato in Francia da un italiano por neto in Francia, non vi si trova domiciliato all'epoca

non nato in Francia, non vi si trova domiciliato all'epoca della sua maggiore età, e che avendo trascurato di farsi cancellare dai ruoli del censimento francese, prenda parte alle operazioni della leva in Francia senza farvi opposizione.

Perciò gli italiani aventi patria potestà (genitori, tutori, ecc.) debbono curare che siano cancellati in tempo dalle liste di censimento e di leva i soggetti alla loro potestà, anche nel caso che questi non siano domiciliati in Francia.

c) Gli italiani che recansi al Messico e che vi si debbono temporaneamente stabilire si avvertono delle seguenti dispo-sizioni colà vigenti circa la naturalizzazione:

Sono considerati messicani lo Gli stranieri che acquistino beni immobili sul territorio della repubblica, quando nell'atto di compra non facciano constare della loro intenzione di mantenere la nazionalità d'origine;

zionalità d'origine;

2º Gli stranieri cui nascano figli nel Messico, quando all'atto d'iscrizione della nascita non facciano la dichiarazione come alla precedente avvertenza;

3º I figli di padre straniero, o di madre straniera e di padre sconosciuto, nati nel Messico, finchè non giungano all'età, in cui, a termini della legge d'origine, siano maggiorenni, e dentro l'anno susseguente non manifestino la volontà di seguire la nazionalità del padre o della madre secondo i casi;

4º I coloni stranieri che si rechino al-Messico in virtu di contratti celebrati con quel governo, ed a di lui spese.

d) Gli italiani che emigrano agii Stati Uniti dell'America del Nord sono avvertiti che, per le leggi vigenti nell'Unione, è vietato lo sbarco ai delinquenti, mentecatti, idioti, indigenti, agli individui affetti da mali ributtanti o contagiosi, nonchè

agii individui affetti da maii riouttanti o contagiosi, nonche a coloro che si rechino a lavorare negli Stati Uniti in forza di contratto stipulato all'estero.

Qualora un immigrante così vincolato riesca a sbarcare, e nel termine di un anno sia scoperto e convinto d'aver contravvenuto alla legge, è soggetto ad espulsione dal territorio della Repubblica. Le spese del di lui viaggio di ritorno sono poste a carico del proprietario della nave che lo trasportò.

Il divieto por concerne i domestici che accompagnano Il divieto non concerne i domestici che accompagnano i proprii padroni.

Per gli opportuni schiarimenti e direzioni rivolgersi ai regi consoli.